

# La Finanziaria 2008 e l'energia

---

In questo elaborato si evidenziano i provvedimenti riguardanti gli aspetti energetici contenuti nella Legge 244/07.

Per comodità di lettura le misure vengono suddivise in due distinti ambiti di pertinenza: risparmio ed efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

# 1 Le misure per il risparmio e l'efficienza energetica

## Proroga e modifiche al regime delle detrazioni del 55%

Le disposizioni istituite con la Finanziaria 2007 in materia di detrazioni del 55% per le **spese di riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate a tutto il 2010**. Il legislatore ha inoltre previsto l'ammissibilità ai fini delle detrazioni dei casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. L'innovazione più rilevante concerne la possibilità di ripartire le detrazioni in un numero di quote annuali non inferiore a tre (come originariamente previsto dalla Finanziaria 07) e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente all'atto della prima detrazione. Il range di interventi per la riqualificazione energetica ammessi al beneficio della detrazione contempla :

1. La coibentazione di strutture opache verticali e la sostituzione di finestre e infissi;
2. L'installazione di pannelli solari termici,
3. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore.

Viene annunciata la ridefinizione, tramite decreto da emanare entro il 28 febbraio 2008, dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini degli interventi di ``riqualificazione globale`` (art. 1, comma 344, legge 296/2006) e dei valori di trasmittanza termica per gli interventi sulle strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi e strutture opache orizzontali (art. 1, comma 345, legge 296/2006). Oltre ad aver modificato alcuni parametri di trasmittanza, l'attuale formulazione della finanziaria ammette al beneficio della detrazione anche le spese per la sostituzione (intera o parziale) di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Si sottolinea, infine, che per ottenere la detrazione nei casi di sostituzione di finestre e infissi e per l'installazione di pannelli solari termici non è più necessario produrre la "certificazione energetica".

Restano in vigore le detrazioni del 20 % per le seguenti tipologie di interventi:

1. la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+;
  2. l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica tra 5 e 90 kW;
  3. l'installazione di inverter su impianti con potenza elettrica tra 7,5 e 90 kW.
- 

## Proroga della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione

Sono state prorogate sino al 2010 le detrazioni per i lavori straordinari ed il recupero del patrimonio edilizio istituite con la Finanziaria 2000 (Legge 488/99).

---

## Permessi di costruire, agibilità e certificazione energetica

Il comma 288 dell'art. 2 prevede che per le nuove costruzioni il **rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.**

Il comma 289 stabilisce che **a decorrere dall'anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio** nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

---

## Efficienza energetica nell'edilizia scolastica e sanitaria

Ai commi 276, 279, 280 e 281 si prevede la subordinazione degli stanziamenti di fondi per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici e sanitari all'esecuzione di misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

---

## Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica

I commi dal 162 al 173 dell'art. 2 prevedono l'istituzione di un **fondo per il risparmio e l'efficienza energetica** con la dotazione di un milione di euro. Il fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sul risparmio e l'efficienza energetica. Tale iniziativa è istituita, tra l'altro, per accompagnare l'introduzione delle misure sulle lampade ad incandescenza, vietate dal 2011 assieme alle apparecchiature prive di dispositivi per interrompere il collegamento alla rete elettrica, e per gli elettrodomestici ed i motori elettrici meno efficienti (vedi appositi paragrafi).

---

## Elettrodomestici

A decorrere **dal 1° gennaio 2010** sarà vietata la commercializzazione di **elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A**, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3. (n.b. : sono confermate le detrazioni del 20% fino ad un massimo di 200 euro per chi sostituisce vecchi elettrodomestici con analoghi apparecchi di classe A+)

---

## Lampade ad incandescenza e stand by

**Dal 2011 saranno vietate** in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle **lampadine a incandescenza**, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli **elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica**.

## 2 LE FONTI RINNOVABILI

---

Produzione di energia elettrica da FER: obiettivi nazionali ed armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni.

Con la Finanziaria si definisce il nuovo obiettivo nazionale in termini di produzione di energia elettrica da FER. **Nel 2012 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrà essere pari al 25% del consumo interno lordo.** Entro novanta giorni dall'approvazione della finanziaria, il ministero delle attività economiche d'intesa con la conferenza Stato - Regioni, stabilirà con apposito decreto la ripartizione fra Regioni e Province autonome della quota minima di incremento necessaria al raggiungimento del predetto obiettivo.

Nei successivi novanta giorni dall'approvazione del Decreto, le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare/definire i propri piani e programmi per la promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali per concorrere al raggiungimento dell'obbiettivo predetto.

Nel caso di inadempienza da parte delle Regioni, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime ostativi al raggiungimento dell'obiettivo richiamato, il Governo invierà un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvederà entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (si fa riferimento all'istituto del commissariamento).

Le Regioni promuovono il coinvolgimento delle Province e dei Comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

---

### Accordi di programma

Al comma 172 viene previsto l'uso di accordi di programma per lo sviluppo delle imprese (con particolare attenzione alle PMI) e delle attività di produzione di impianti ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

---

# Nuovo regime di incentivazione per le Fonti Rinnovabili

La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, verrà incentivata con le seguenti modalità (commi 143 e seguenti):

1. **per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico**, viene previsto il rilascio di certificati verdi<sup>1</sup> **per un periodo di 15 anni (ogni fonte ha degli appositi coefficienti moltiplicativi- cfr. tabella apposita)** ed a tal fine viene:

- stabilito il nuovo valore unitario dei certificati verdi (pari ad 1 MWh);
- fissato il prezzo di riferimento dei certificati verdi, pari alla differenza tra 180€/MWh ed il valore medio di cessione dell'energia (circa ~~90€/MWh~~. con delibera AEEG n.24-08 ARG del 26/02/08 è stato definito il valore dei certificati verdi per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica è pari alla media aritmetica dei prezzi riconosciuti, nel 2007, all'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 34/05, tenendo conto di quanto previsto al punto 3 della deliberazione n. 318/06, ed in particolare è pari a 67,12 €/MWh);
- previsto l'innalzamento della quota obbligatoria di energia elettrica prodotta da FER (passa dal 3% del 2006 al 6,8% del 2012) e così si incrementa la percentuale di energia verde che produttori ed importatori di energia da fonte non rinnovabile devono immettere ogni anno nel sistema elettrico, sia attraverso proprio impianti "sostenibili", che acquistando certificati verdi generati da impianti altrui;
- annunciato che saranno stabiliti, con apposito decreto interministeriale, i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, a scopi alimentari, industriali ed energetici assieme alle modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse saranno tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera;
- stabilito che, a partire dal 2009, non è più ammesso usufruire degli incentivi nazionali se sono ottenuti anche ulteriori incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi;
- deciso di innalzare le soglie di potenza fino a cui, per costruire un impianto a fonte rinnovabile, basta la Denuncia di Inizio Attività (e sono : Eolico 60 kW; Solare fotovoltaico 20 kW; Idraulica 100 kW;

---

<sup>1</sup> Il Decreto Lgs. 79/99 (Bersani) introdusse l'obbligo, per i produttori e gli importatori di energia elettrica, di immettere ogni anno una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La quota inizialmente prevista era pari al 2% e, a partire dal 2006, doveva crescere dello 0.35% all'anno.

Biomasse 200 kW; Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW).

2. **Per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW elettrico** si prevede l'incentivazione, per un periodo di 15 anni, con un sistema di tariffe fisse onnicomprensive, corrisposte per ogni kWh prodotto (in analogia con quanto già avviene per il fotovoltaico con il energia), di entità variabile a seconda della fonte utilizzata (biomasse, eolico ecc. – vedasi tabella apposita).

C.V. : coefficienti moltiplicativi per fonte

Fonte	Coefficiente
Eolico P>200 kW	1.00
Eolico off-shore	1.10
Geotermica	0.90
Moto ondoso	1.80
idraulica	1.00
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	1.10
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta.	1.80
Biomasse e biogas di cui al punto precedente, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell' energia termica in ambito agricolo.	1.80
Gas di scarica residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0.80

Tariffe onnicomprensive per fonte

Fonte	Tariffa €/kWh
Eolico P < 200 kW	0.30
Geotermica	0.20
Moto ondoso	0.34
Idraulica (diversa dalla precedente)	0.22
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	0.22
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta.	0.30
Gas di scarica residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0.18

L'impatto di questa riforma sul settore primario ed in generale sulle dinamiche della produzione di energia elettrica da FER si presume possa essere particolarmente significativo.

In pratica, un impianto alimentato a biomasse o biogas [a patto che le biomasse ed il biogas derivino da prodotti agricoli, forestali o di allevamento e che siano ottenuti nell'ambito di un contratto di filiera - cfr. artt. 9 e 10 del D.Lgs. 102/05 - oppure da filiere corte (entro un raggio di 70 km dall'impianto)] a seconda della potenza, potrebbe accedere per quindici anni ai benefici dei seguenti due regimi :

- Se di Potenza > 1 MWe, gli verrebbero riconosciuti i certificati verdi<sup>2</sup> nella misura risultante dalla moltiplicazione dei MWh prodotti x 1.8 (coefficiente moltiplicativo previsto per biomasse e biogas).
- Se di potenza < 1 MWe, l'esercente l'impianto, in alternativa ai certificati verdi, potrebbe optare una per tariffa omnicomprensiva pari a 0.30 €/kWh (stabilità in questa misura per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas).

---

## Incentivi CIP 6

Nei commi 136 e 137 si stabilisce che gli **incentivi Cip6** sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Eventuali deroghe, ammissibili solo per gli impianti autorizzati, possono essere concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 31 marzo 2008.

---

## Estensione del regime di scambio sul posto

Con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, saranno stabilite le modalità per **l'estensione del regime di scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW** (analogamente a quanto avviene già per il fotovoltaico di taglia inferiore o uguale a 20 kWp).

---

## Le fonti rinnovabili ed il Testo Unico edilizia

---

<sup>2</sup> Il valore di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore Servizi Elettrici (GSE spa) per il 2007 è pari ad € 125/MWh ed al riguardo, va detto che la finanziaria 2008 ha eliminato ogni residua incertezza in ordine al collocamento dei certificati. Il Legislatore ha stabilito che dal 2008 lo stesso GSE, su richiesta del produttore di energia elettrica, debba ritirare i certificati verdi ad un prezzo medio pari a quello riconosciuto nell'anno precedente.

**A partire dal 1 gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "in modo da garantire una produzione energetica non inferiore ad 1 kW per ciascuna unità abitativa"** (il testo recita così, ma si tratta di un refuso che andrebbe invece letto in termini di potenza installata)...*"Per i fabbricati industriali con estensione superficiale non inferiore ai 100 metri quadri la produzione energetica minima è di 5 kW"* (anche qui si tratta di un refuso, andrebbe letto in termini di potenza installata)

In sintesi, a decorrere dal 2009, in attesa dei provvedimenti attuativi dell'articolo 4 del D.Lgs. 192/2005, il rilascio del permesso di costruire dovrà essere subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. **Con la modifica all'articolo 4 del D.P.R. 380/2001** (Testo unico in materia edilizia), **dal 1 gennaio 2009, i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, al fine del rilascio del permesso di costruire, l'installazione di impianti elettrici a fonti rinnovabili (non più solo i pannelli fotovoltaici)** con quel dato di potenza predetto.

---

## L'ICI e le Fonti rinnovabili

Dall'anno di imposta 2009 i Comuni potranno stabilire un **aliquota ICI agevolata** a beneficio dei soggetti passivi che **installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o di energia termica per uso domestico**. L'agevolazione potrà avere la durata massima di tre anni per il solare termico e di cinque per tutti le altre tipologie di fonti rinnovabili.

---

## Le Rinnovabili nell'edilizia scolastica e sanitaria

Ai commi 276, 279, 280 e 281 si prevede la subordinazione degli stanziamenti di fondi per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici e sanitari all'esecuzione di misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

---

## Il Fotovoltaico per gli Enti locali

La produzione elettrica da impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali vede riconosciuta la massima tariffa, quella prevista per gli impianti di taglia

più piccola e totale integrazione architettonica, a prescindere dalla taglia e dalla reale integrazione architettonica dell'impianto istallato.

**L'autorizzazione** di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della Legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, **è rilasciata a seguito di un procedimento unico** svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

---

## Accise per i combustibili da riscaldamento

I commi dal 291 al 295 prevedono una diminuzione dell'accisa sui prodotti energetici usati come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate che si registrano col gettito dell'IVA. **In presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel DPEF, le misure dell'aliquota di accisa sui carburanti saranno ridotte per compensare il maggior gettito IVA dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi.**

---

## Reti di teleriscaldamento a biomassa ed energia geotermica

Al comma 240 sono previste agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane e per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica. In sostanza, **per il calore, prodotto con la biomassa o da fonte geotermica, ceduto a mezzo di reti di tele riscaldamento, viene ribadito il meccanismo dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta** prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (pari a 0.02 euro per ogni kWh di calore fornito).

---

## Biocarburanti per autotrazione

Dal comma 139 e dal 140 viene previsto l'aumento della quota minima di biocarburanti per l'autotrazione da immettere al consumo nel 2009 (viene elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso al consumo nell'anno solare precedente).

---

## Fondo per le Fonti rinnovabili e l'efficienza

Al comma 322 si istituisce un fondo di 40 milioni di euro annui per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

---

## Fondo la forestazione e riforestazione

Ai commi 335 e 336 si prevede l'istituzione di un Fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica. La somma di 2 milioni di euro annui è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

---

## Fondo "un centesimo per il clima"

Con i commi dal 344 al 347 si istituisce il Fondo "Un centesimo per il Clima". Tale fondo verrà creato dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante per l'autotrazione acquistato alla pompa, nonché per ogni 6 kWh di energia elettrica consumata. Sarà finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

---

## Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra

Con i commi dal 554 al 557 si istituisce, tra l'altro, il "Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote; al finanziamento di interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno. In sostanza, verrà istituito presso il ministero dell'Economia un fondo per la gestione delle quote di emissione di gas ad effetto serra, finanziato con risorse definite annualmente dal Ministro, per acquistare crediti di CO<sub>2</sub> sul mercato europeo e internazionale nel caso in cui la riserva prevista dal piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> si riveli insufficiente.

---

## Fondo per l'idrogeno

Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche.